

Modifiche alla legge sulla medicina veterinaria

La legge sulla medicina veterinaria (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, voce 11; 2002, voce 2; 2003, voci 4, 6, 15; 2004, voci 9, 18, 23; 2006, voce 9; 2009, voci 3, 14; Latvijas Vēstnesis, 2009, voce 196; 2010, voce 99; 2011, voce 112; 2012, voce 50; 2013, voce 80; 2014, voce 199; 2015, voce 29; 2017, voce 75; 2019, voce 248.A; 2020, voce 244; 2021, voce 246) è modificata come segue:

1. Alla sezione 2¹ è aggiunta la seguente clausola 2¹:

«2¹) luoghi in cui sono allevati animali domestici (da compagnia) — cani, gatti o furetti da compagnia;»

2. Alla sezione 4, secondo paragrafo, la clausola 9 è soppressa.

3. Alla sezione 21³ sono aggiunte le parole «gatto e furetto da compagnia» dopo la parola «cane» nel primo e nel secondo paragrafo.

4. Alla sezione 25 è aggiunto quanto segue come clausola 6¹:

«6¹) eccezioni in cui la marcatura con microchip e la registrazione di gatti e furetti da compagnia non sono obbligatorie;»

5. Alla sezione 59 è aggiunta la clausola 19 come segue:

«19) per garantire che un gatto e un furetto da compagnia siano marcati con un microchip secondo le procedure stabilite dal governo, che dispongano di un passaporto per animali da compagnia e che siano registrati nella banca dati del registro degli animali da compagnia del Centro dati agricoli, tranne nei casi in cui, conformemente alla sezione 25, clausola 6¹ della presente legge, i requisiti cui si fa riferimento non siano obbligatori.

6. Le disposizioni transitorie sono integrate dalla clausola 33, che recita:

«33. I certificati di vaccinazione rilasciati per gatti e furetti da compagnia fino al 30 giugno 2024 sono validi per l'intera vita del gatto e del furetto da compagnia. Il passaporto per un gatto domestico (da compagnia) e un furetto da compagnia, per i quali è stato rilasciato un certificato di vaccinazione fino al 30 giugno 2024, è un documento obbligatorio di cui al regolamento (UE) n. [576/2013](#) nei casi previsti.»